

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 marzo 2006
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundes-
sverwaltungsgericht) — Emsland-Stärke GmbH/Landwirt-
schaftskammer Hannover**

(Causa C-94/05) ⁽¹⁾

**(Politica agricola comune — Regolamento (CE) n. 97/95 —
Premi corrisposti alle fecolerie — Presupposti per la conces-
sione — Sanzioni — Proporzionalità — Regolamento (CE,
Euratom) n. 2988/95 — Tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee)**

(2006/C 131/44)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti nella causa principale

Ricorrente: Emsland-Stärke GmbH

Convenuta: Landwirtschaftskammer Hannover

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesverwaltungsgericht — Interpretazione dell'art. 13, n. 4, del regolamento (CE) della Commissione 17 gennaio 1995, n. 97/95, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio per quanto concerne il prezzo minimo e l'indennità compensativa da pagare ai produttori di patate nonché del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate (GU L 16, pag. 3), come modificato con regolamento (CE) della Commissione 24 giugno 1996, n. 1125 (GU L 150, pag. 1) — Condizioni per l'assegnazione del premio — Contratto di coltivazione stipulato tra la fecoleria, da un lato, e, dall'altro, non con un produttore, bensì con un operatore che si procura direttamente o indirettamente le patate dai produttori — Sanzioni

Dispositivo

1) La sanzione prevista all'art. 13, n. 4, del regolamento (CE) della Commissione 17 gennaio 1995, n. 97, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio per quanto concerne il prezzo minimo e l'indennità compensativa da pagare ai produttori di patate nonché del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 24 giugno 1996, n. 1125, è applicabile ad una fecoleria la quale, pur non avendo necessariamente superato il sottocontingente attribuito, si rifornisce di patate presso un operatore che si procura le stesse direttamente o indirettamente da produttori, anche quando il contratto di acquisto e fornitura stipulato tra la medesima e l'operatore in questione è

stato denominato «contratto di coltivazione» dalle parti del detto contratto, è stato riconosciuto come tale da un'autorità nazionale competente ai sensi dell'art. 4, n. 2, del detto regolamento, ma non può ottenere tale qualifica ai sensi dell'art. 1, lett. d) ed e), del medesimo regolamento.

- 2) L'esame della prima parte della seconda questione non ha evidenziato alcun elemento idoneo a pregiudicare la validità dell'art. 13, n. 4, del regolamento n. 97/95, come modificato dal regolamento n. 1125/96, con riferimento al principio della certezza del diritto.
- 3) L'esame della seconda parte della seconda questione non ha evidenziato alcun elemento idoneo a pregiudicare la validità dell'art. 13, n. 4, del regolamento n. 97/95, come modificato dal regolamento n. 1125/96, con riferimento al principio di proporzionalità di cui all'art. 2, nn. 1 e 3, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.
- 4) La circostanza che l'autorità nazionale competente era stata informata del fatto che una fecoleria si era rifornita di patate presso un operatore che si era procurato le medesime direttamente o indirettamente da produttori non può incidere sulla qualifica di un'irregolarità considerata come «causata da negligenza», ai sensi dell'art. 5, n. 1, del regolamento n. 2988/95, né, di conseguenza, può incidere sull'applicazione alla detta fecoleria della sanzione prevista all'art. 13, n. 4, del regolamento n. 97/95, come modificato dal regolamento n. 1125/96.

⁽¹⁾ GU C 93 del 16.4.2005.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 9 marzo 2006
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil
d'État) — Ministre de l'Économie, des Finances et de l'In-
dustrie/Gillan Beach Ltd**

(Causa C-114/05) ⁽¹⁾

**(IVA — Luogo delle operazioni imponibili — Collegamento
fiscale — Prestazioni effettuate nel quadro dei saloni nautici)**

(2006/C 131/45)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti nella causa principale

Ricorrente: Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

Convenuta: Gillan Beach Ltd

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État francese — Interpretazione dell'art. 9, n. 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Determinazione del luogo di collegamento fiscale — Prestazione di servizi effettuata nel contesto dei saloni nautici

Dispositivo

L'art. 9, n. 2, lett. c), primo trattino, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che la prestazione globale fornita da un organizzatore agli espositori in una fiera o in un salone si riconduce alla categoria delle prestazioni di servizi contemplate da tale disposizione.

(¹) GU C 115 del 14.5.2005.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 23 febbraio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-133/05) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2006/C 131/46)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: sig. D. Martin, agente)

Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentante: sig. C. Pesendorfer, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione, entro il termine prescritto, della direttiva del Consiglio 27 novembre

2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16)

Dispositivo

1) *Avendo omesso di adottare tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi, a livello nazionale federale, alle disposizioni in materia di discriminazione fondata sull'handicap della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e, a livello regionale — fatta eccezione per i Länder di Vienna e della Bassa Austria —, a tutte le disposizioni della detta direttiva, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di quest'ultima.*

2) *La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.*

(¹) GU C 143 dell'11.6.2005.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 9 marzo 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven) — Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Natuur en Milieu/College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen

(Causa C-174/05) (¹)

(Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari — Direttiva 91/414/CEE — Art. 8 — Sostanza attiva denominata «aldicarb» — Validità dell'art. 2, primo comma, punto 3, della decisione 2003/199/CE)

(2006/C 131/47)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Natuur en Milieu

Convenuto: College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen

Con l'intervento di: Bayer CropScience BV